

**1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:**

T.A.R. Lazio, Sede di Roma, Sez. III - *bis*, R.G. n. 8316/2014

**2. PARTI DEL GIUDIZIO**

**2.1. Nome del ricorrente:**

Laura LONGOBARDI (LNGLRA96C69A509O)

**2.2. Indicazione delle Amministrazioni resistenti**

MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

CINECA – Consorzio interuniversitario

Università degli Studi del Molise

**2.3. Controinteressati**

Sig.ra Italia Maria Pacia

**3. Estremi dei provvedimenti impugnati:**

1. graduatoria nazionale di merito per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2014/2015, pubblicata in data 20.5.2014 nella parte in cui non colloca la ricorrente in posizione utile all'immatricolazione;
2. successive graduatorie risultanti dalle assegnazione e dalle prenotazioni alle sedi indicate dagli studenti;
3. graduatoria nominale per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2014/2015, pubblicata in data 12.5.2014;
4. provvedimenti sconosciuti con cui sono state approvate tali graduatorie;
5. avviso del MIUR del 13 gennaio 2014 – protocollo n. 562 – recante "Calendario delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale programmati a livello nazionale, a.a. 2014-2015" in parte qua "si comunicano le date di effettuazione delle prove di ammissione", a livello nazionale, per le date 8 aprile 2014 per i corsi di laurea in "Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria in lingua italiana" e sempre in parte qua nella parte in cui si devolvono "le modalità ed i contenuti della prova" a definizione successiva mediante apposito decreto e di tutti gli atti precedenti o successivi anche non conosciuti che definiscono la predetta data del test;
6. ove occorra, del decreto ministeriale MIUR del 5.2.2014, n. 85 e dei relativi allegati, con cui sono stati disciplinati le modalità e i contenuti della prova di selezione per la suddetta prova di ammissione;
7. ove occorra, del bando di concorso indetto dall'Università degli Studi del Molise
8. ove occorra, delle Linee Guida del MIUR di cui alla nota prot. n. 8826 del 2.4.2016 della Direzione Generale per l'Università, lo Studente e il diritto allo studio universitario e della successiva nota MIUR prot. 9027 del 4.4.2014;
9. ove occorra, del decreto ministeriale MIUR adottato di concerto con Ministero della Salute del 10.3.2014, n. 220 recante l'individuazione del numero di

immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia;

10. ove occorra, del decreto ministeriale MIUR 7 marzo 2014, n. 218 recante Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a.2014/2015;
11. ove occorra, della nota del Ministero della salute del 4.3.2014 recante la proposta della determinazione del fabbisogno di medici chirurghi, veterinari e odontoiatri da formare per l'anno accademico 2014-2015;
12. ove occorra, dei D.M. 12.6.2013, n. 449; 29.11.2013, n. 986; 22.10.2004, n. 270;
13. di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso rispetto a quello impugnato.

#### **4. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:**

**1. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33 E 34, COST. SOTTO I PROFILI DELLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DI PARITÀ DI TRATTAMENTO E DEL DIRITTO ALLO STUDIO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4, L. 2.8.1999, N. 264 E DEL D.P.R. 15.3.2010, N. 89. ECCESSO DI POTERE SUB SPECIE DI SVIAMENTO, IRRAGIONEVOLEZZA, CONTRADDITTORIETÀ E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.**

Gli atti impugnati con il ricorso che ha dato origine al procedimento oggi pendente innanzi al Tar per il Lazio risultano gravemente lesivi dei principi di eguaglianza, parità di trattamento nonché del diritto allo studio ed al raggiungimento dei gradi più alti degli studi, a parità di condizioni e senza discriminazioni.

Ebbene, la prova di ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno 2014/2015 comprende 60 domande a risposta multipla, con cinque possibili soluzioni di cui una sola esatta, suddivise in cinque sezioni, rispettivamente di ragionamento logico (23 domande); cultura generale (4 domande); biologia (15 domande); chimica (10 domande); matematica e fisica (8 domande).

È di evidenza palmare che i contenuti delle prove per l'ammissione alla facoltà di Medicina e Chirurgia, per come regolati dalla disciplina attuativa, siano palesemente in contrasto – oltre che con l'art. 34 Cost. - con il disposto dell'art. 4 della legge n. 264/1999, il quale prescrive che *"l'ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 è predisposta dagli Atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi"*.

Tali contenuti sono, infatti, del tutto avulsi dai programmi di scuola secondaria superiore e, in particolare, da quelli dei licei classici, oltre che del tutto irragionevoli laddove presuppongono studi specialistici da parte di studenti impegnati nella preparazione dell'esame di maturità.

**2) CON RIFERIMENTO AL D.M. N. 85/2014 (LADDOVE DISPONE DI EFFETTUARE LA PROVA DI AMMISSIONE NEL MESE DI APRILE 2014): ECCESSO DI POTERE SUB SPECIE DI IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA, CONTRADDITTORIETÀ E SVIAMENTO DI POTERE.**

Un ulteriore profilo di illegittimità è costituito dal fatto che la prova di ammissione alla Facoltà di Medicina si è svolta in data 8.4.2014, ossia quando gli studenti dell'ultimo anno di scuola secondaria

superiore non avevano ancora terminato gli studi pre-universitari ed erano nel pieno della preparazione degli esami di maturità.

Ciò ha creato una discriminazione palese tra gli studenti che stanno ancora frequentando l'ultimo anno di scuola superiore e gli altri partecipanti alla prova di ammissione a Medicina non gravati da simile contestuale impegno di studio.

L'illegittimità della scelta di anticipare la prova di selezione ad aprile è apprezzabile anche da un altro punto di vista.

Come noto, possono iscriversi ad un corso di laurea (triennale, magistrale a ciclo unico) coloro che sono in possesso del "*diploma di istruzione secondaria di secondo grado*" richiesto dalla normativa in vigore (art. 191 del D.lgs. 297/1994) o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Ne consegue pertanto l'illegittimità dei provvedimenti impugnati nella parte in cui essi dispongono che, per il prossimo anno accademico, non solo le domande di iscrizione (previste per un periodo di tempo limitatissimo dal 22 febbraio all'11 marzo), ma – si badi – anche il test selettivo sia stato anticipato ad aprile, ovvero sia ad una data in cui il 70% dei partecipanti (costituendo gli studenti liceali dell'ultimo anno la maggioranza dei candidati a tale genere di prove) non possiede ancora il diploma di istruzione secondaria.

Inoltre, non può non eccitarsi la palese violazione da parte del MIUR della riserva di legge, pur se relativa, imposta in materia del diritto allo studio. Se è vero, infatti, che "i criteri di accesso all'università, e dunque anche la previsione del *numerus clausus* non possono legittimamente risalire ad altre fonti, diverse da quella legislativa" (C. Cost., 27 novembre 1998, n. 383), non potrà che concludersi che è illegittima la scelta del M.I.U.R. di mutare la data delle prove di ammissione senza alcuna copertura normativa, o meglio con un avviso privo di forza di legge.

A quanto sopra dedotto si aggiunga che il D.M. n. 85/2014 impugnato non ha previsto alcun riconoscimento del merito dimostrato dagli studenti iscritti all'ultimo anno della scuola secondaria superiore nello svolgimento dei loro studi.

La mancata previsione di un simile "*bonus*" nella prova di cui si tratta costituisce una manifesta ingiustizia che lede chiaramente le posizioni soggettive dei "*capaci e meritevoli*" i quali, in base all'art. 34, comma 3, Cost., hanno diritto a raggiungere i più elevati gradi del sistema degli studi proprio in virtù dei risultati di profitto che riescono a raggiungere.

Ne deriva l'evidente illegittimità, anche sotto questo profilo, del D.M. impugnato.

**3) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA *LEX SPECIALIS* DI CONCORSO; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DEL D.P.R. 3.5.1957 N. 686 E DELL'ART. 14 DEL D.P.R. 9.5.1994 N. 487; VIOLAZIONE DEL D.M. 23.7.2013 E DELL'ALLEGATO 1 AL DETTO D.M.; VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E "*PAR CONDICIO*" DEI CONCORRENTI; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ E SVIAMENTO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4, L. N. 264/1999, DEL D.P.R. 3/5/1957, N. 686 E DEL D.P.R. N. 487/1994.**

Per altro verso, il regolare svolgimento delle procedure concorsuali è stato inficiato da una gravissima violazione del principio di anonimato della prova scritta.

Infatti, la procedura prevista dall'allegato n. 1, comma 7, D.M. n. 85/2014 prescrive che *"Ogni plico contiene: a) una scheda anagrafica, che presenta un codice a barre di identificazione univoca; b) i quesiti relativi alla prova di ammissione; c) due moduli di risposte, ciascuno dei quali presenta lo stesso codice a barre di identificazione posto sulla scheda anagrafica; d) un foglio sul quale risultano prestampati: 1. il codice identificativo della prova; 2. l'indirizzo del sito web del MIUR (<http://accessoprogrammato.miur.it>); 3. le chiavi personali (username e password) per accedere all'area riservata del sito; e) una busta vuota, provvista di finestra trasparente"*. È evidente che una procedura siffatta – rendendo possibile l'identificabilità dell'autore della prova, anche dopo la conclusione della prova medesima, persino nel momento successivo delle operazioni di esame e valutazione dei questionari – integra una gravissima violazione del principio dell'anonimato nelle prove scritte nelle procedure di selezione. Tanto ciò è più grave in quanto tale principio costituisce, secondo l'Adunanza Plenaria del Supremo Consesso, *"...il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione"* (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 20.11.2013, n. 26).

**4) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 4, L. 2.8.1999, N. 264; VIOLAZIONE DELL'ART. 6 TER, D.LGS. 30.12.1992, N. 502, CON RIFERIMENTO ALL'ERRONEA QUANTIFICAZIONE DEL NUMERO CHIUSO.**

La legge n. 264/1999 ha stabilito che la determinazione annuale del numero dei posti a livello nazionale per l'iscrizione ai corsi di laurea a numero chiuso viene effettuata con decreto ministeriale *"sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenuto anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo"* (art. 3, comma 1, lett. a).

I criteri per determinare i numeri dei posti, dunque, sono l'offerta potenziale degli atenei ed il fabbisogno di professionalità.

Orbene, per quel che riguarda il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, le Regioni avevano ipotizzato un numero di studenti da immatricolare nell'a.a. 2014/2015 pari a 10.748.

La determinazione del MIUR di concerto con il Ministero della Salute del 10 marzo 2014, n. 220 fissava in 9983 i posti a disposizione sul territorio nazionali per cittadini comunitari e non comunitari residenti.

Tale determinazione, tuttavia, è stata assunta in palese violazione dell'art. 6 ter, D. Lgs. 30.12.1992, n. 502, il quale prevede il necessario Accordo per la determinazione del fabbisogno di medici tra lo Stato e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Tale Conferenza non ha manifestato il proprio consenso e non è addivenuta all'Accordo con lo Stato, per di più esprimendo in un proprio documento ufficiale del 10 aprile 2014 *"forte preoccupazione"* in merito al modo di determinazione del fabbisogno dei medici.

Ne consegue che il Ministero della Salute ha rilevato autonomamente il fabbisogno di professionalità, violando la legge perché non ha acquisito i previsti pareri

obbligatori e non ha nominato commissari che, nell'ambito di enti quali ordini e collegi professionali, procedessero all'acquisizione autentica ed effettiva dei dati. Tali gravissime carenze di carattere procedimentali determinano, quale ineludibile corollario, l'illegittimità dell'istruttoria compiuta sia dal Ministero della Salute che dal MIUR in senso propedeutico all'emanazione degli impugnati decreti di definizione dei posti.

#### **5.0 Indicazione dei controinteressati:**

Tutti i soggetti inclusi tra la posizione n. 1 e la n. 34064 della graduatoria nazionale di merito per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2014/2015 pubblicata in data 20.5.2014.

**6.0 Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)** attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G n. 8316/2014) nella sottosezione "*Ricerca ricorso*", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "*Lazio-Roma della sezione T.A.R.*".

**7.0 La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III-bis del T.A.R. Lazio con Ordinanza n. 3827/2014.**

**8.0 Testo integrale del ricorso.**

**8.1 Elenco nominativo dei controinteressati.**